



## Allegato 4 - Schema di Contratto

Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della Fornitura Triennale di Camici di Protezione di III Categoria Monouso NON Sterili -Lotto Unico - da affidare con il Criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023.



Lotto: **XX**

CIG: **XX**

Responsabile del Procedimento: **XXXXXXXX**

L'anno duemilaventi**XXXX**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

## TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia - con sede in Foggia (FG) al Viale L. Pinto n. 1 - P.IVA 02218910715, nella persona del Direttore Generale, soggetto competente alla stipula del contratto, giusta procura conferitagli con Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 06 febbraio 2023, di seguito denominata semplicemente «Committente» o «Stazione Appaltante» ovvero, da ultimo, «Policlinico»

## E

il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure)

consorzio di cui agli articoli 65 e 67, del decreto legislativo n. 36 del 2023, denominato " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

(oppure)

operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera e), e 68, del D. Lgs. n. 36 del 2023, con atto del notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore» o «Fornitore»;

## PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della procedura di gara recante per la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura **XXXXXXXX** suddivisa in n. lotti da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023);
- in seguito all'espletamento delle relative procedure di gara l'Impresa \_\_\_\_\_ è risultata prima graduata;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ Determina dell'Amministratore si è provveduto ad aggiudicare la procedura suddetta in favore della società **XXXX** per un valore complessivo di euro **XXXXX** iva inclusa (lotto **XX**)



- l'impresa ha costituito la garanzia definitiva ex art. 106 del Codice per un importo di € \_\_\_\_\_ sotto forma di \_\_\_\_\_ nonché le ulteriori polizze/assicurazioni previste dagli atti di gara;
- in data \_\_\_\_\_, a seguito di rituale consultazione della banca dati, è stata rilasciata l'informazione antimafia dalla quale non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (oppure) il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'Azienda Ospedaliera recederà per giusta causa dal contratto;
- in data \_\_\_\_\_ con nota prot. \_\_\_\_\_ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è dunque spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

## Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni oggetto d'affidamento alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la piena responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle relative attività.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile unico del procedimento.

## Articolo 2 - Oggetto del contratto

L'oggetto del presente contratto è la fornitura **XXXXXX** in riferimento a:

- Lotto n°\_\_ (CIG \_\_\_\_\_), DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO per un quantitativo stimato annuo di \_\_\_\_\_, al costo unitario di \_\_\_\_\_;
- Lotto n°\_\_ (CIG \_\_\_\_\_), DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO per un quantitativo stimato annuo di \_\_\_\_\_, al costo unitario di \_\_\_\_\_;
- Lotto n°\_\_ (CIG \_\_\_\_\_), DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO per un quantitativo stimato annuo di \_\_\_\_\_, al costo unitario di \_\_\_\_\_.

## Articolo 3 - Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione della fornitura in argomento è il Policlinico Riuniti di Foggia

## Articolo 4 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente



contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, offerta economica.

## Articolo 5 - Durata e valore dell'appalto

L'appalto avrà una durata di XXXXX mesi, con opzione di proroga per ulteriori XXXX mesi ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 ed opzione di estensione delle condizioni contrattuali, qualora in corso di esecuzione tale estensione si renda necessaria, ai sensi 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per l'intera fornitura *de quo* occorrente al Policlinico Riuniti di Foggia è fissato in € \_\_\_\_\_ oltre IVA nella misura di legge.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia a tali condizioni, il contratto dovrà intendersi risolto.

I quantitativi stimati e specificati negli atti di gara non sono vincolanti, bensì concorrono esclusivamente alla determinazione dell'importo indicativo della fornitura.

Il presente contratto potrà avere:

- una durata inferiore a quella indicata, in caso di raggiungimento anticipato del valore del contratto, la Stazione Appaltante potrà esercitare anticipatamente l'opzione di proroga della durata di 12 mesi, alle medesime condizioni in vigore, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023;
- una durata superiore a quella indicata, qualora nell'arco temporale di vigenza del contratto non sia stato raggiunto il valore del contratto medesimo. In tal caso, al raggiungimento del valore del contratto, la Stazione Appaltante potrà esercitare l'opzione di proroga della durata di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

## Articolo 6 - Revisione

In applicazione degli articoli 9 e 60 del Codice, il prezzo di aggiudicazione resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, fatta salva l'ipotesi di revisione prezzi di cui al seguente comma.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale l'aggiornamento del prezzo può essere ammesso, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 36/2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale.

L'aggiornamento, in aumento o in diminuzione, può essere richiesto, rispettivamente, dal fornitore o dal RUP, tenuto conto delle variazioni dei prezzi standard rilevati da ANAC, ove pertinenti alla natura del contratto, ovvero della differenza tra l'indice FOI disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Per indice FOI si intende l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Tale aggiornamento si attiverà al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023, cui si rimanda per quanto qui non espressamente previsto.



Qualora la richiesta di aggiornamento sia giustificata da circostanze contingenti tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale e i rimedi previsti dal comma precedente non risultino adeguati a garantire la conservazione dell'accordo, la revisione del prezzo potrà essere accordata, al solo fine di ricondurre ad equità il sinallagma contrattuale.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto di durata pluriennale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi contrattualmente stabiliti sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Le richieste di aggiornamento devono essere in ogni caso motivate, circostanziate e supportate da documentazione idonea a comprovare l'aumento dei prezzi al fine di consentire al competente ufficio del Policlino l'espletamento di adeguata attività istruttoria (es. le fatture pagate per l'acquisto di materiali, le bollette per utenze energetiche, prezzi ufficiali).

La richiesta di adeguamento prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla data di stipula contrattuale e dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria.

A tal fine il Contraente deve formulare deve formulare tempestiva istanza scritta alla Stazione Appaltante esibendo la prova dell'effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova.

Questa Amministrazione, nell'esercizio della facoltà discrezionale di riconoscere agli operatori economici affidatari di contratti di durata l'adeguamento dei corrispettivi di contratto, valuterà e pondererà il bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto.

Entro tre mesi dalla richiesta di adeguamento prezzi, il RUP rigetta o accoglie la richiesta con provvedimento espresso in cui dà atto degli esiti dell'intervenuta negoziazione. Il termine per l'adozione del provvedimento è prorogato in misura corrispondente al tempo necessario per l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa, ove richiesta.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizza il valore medio degli Indici dei Prezzi al Consumo dell'Intera Collettività (FOI), pubblicato da ISTAT sulla pagina web "dati.istat.it" e la conseguente variazione dei prezzi sarà applicata dal mese dell'istanza.

## **Articolo 7 - Condizioni per l'erogazione della fornitura e limitazione di responsabilità**

Il Fornitore garantisce l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche specificate nell'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché, quelle che dovessero essere



emanate durante l'esecuzione del contratto. In tal caso, gli ulteriori oneri saranno a totale carico del Fornitore.

Sono altresì a carico del Fornitore, durante tutto il periodo di efficacia dell'appalto, tutti gli oneri e le spese necessarie e connesse alla corretta esecuzione del contratto, ivi compreso l'attività di trasporto, facchinaggio.

I prodotti dovranno essere forniti dall'impresa aggiudicataria entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine emesso dal Dirigente o suo delegato del Servizio Farmaceutico. Le somministrazioni dovranno essere eseguite nelle quantità e nei luoghi nonché, secondo le modalità indicate di volta in volta nell'ordine emesso dal centro ordinante.

Qualora il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nel suddetto termine, l'Azienda, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'acquisto diretto sul libero mercato, addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale maggiore onere e fatte salve le penali di cui al relativo articolo. L'Azienda contraente si rivarraà sulla garanzia fideiussoria, fatta salva l'applicazione delle penali.

Sulla bolla di accompagnamento che dovrà essere esterna al collo, il fornitore dovrà riportare il numero d'ordine, il destinatario finale a cui la consegna si riferisce, la quantità consegnata e la denominazione del prodotto con il relativo codice.

Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità (se pertinente).

Il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che secondario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente.

Il personale del Policlinico deve verificare la corrispondenza del materiale ordinato con quanto ricevuto. La quantità può essere accertata dal Policlinico in un secondo momento e deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate verranno restituite al Fornitore. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna né, lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore il quale è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, pena l'applicazione delle penali. La mancata sostituzione della merce, sarà considerata mancata consegna e il Policlinico procederà direttamente all'acquisto sul libero mercato addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Appaltatore inadempiente.



Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

## Articolo 8 - Obbligazione specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- manlevare e tenere indenne la Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- l'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dal Policlinico attraverso i rispettivi Direttori dell'esecuzione aziendali (DEC);
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del/i nuovo/i Responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in fase di presentazione offerta e stipula del presente contratto, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente al Policlinico, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- fornire i prodotti oggetto della procedura conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione;

Se in vigenza di contratto, sopravvenissero modifiche normative in merito, il Fornitore è tenuto ad adeguare la qualità/gestione dei prodotti forniti, senza oneri aggiuntivi e a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso.

Qualora, in fase di esecuzione della fornitura, si rilevassero vizi dei dispositivi tali da incidere sulla sicurezza del paziente, il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza e dovrà, inoltre, provvedere alla notifica al DEC della copia del rapporto sulle risultanze dell'apposita indagine attivata e delle eventuali azioni correttive intraprese trasmesso al Ministero della Salute. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone, sia dipendenti o dei pazienti e/o terzi, causati, nel corso dell'esecuzione del contratto, da vizi dei dispositivi oggetto di fornitura.

## **Articolo 9 - Ulteriori obblighi del Fornitore**

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Policlinico ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

Il Fornitore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

## **Articolo 10 - Responsabilità del Fornitore**

Il Fornitore è direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare al Policlinico e a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre ditte a diverso titolo coinvolte.

Il Fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. La garanzia è applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (Art. 1490 del Codice Civile), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (Art. 1497 del Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento.

Il Policlinico è pertanto esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni e il Fornitore risponde pienamente per i danni causati a persone o cose e si impegna a manlevare e a tenere indenne il Policlinico da ogni danno e/ o azione che possano essere eventualmente intentate o richieste alla stessa.

## **Articolo 11 - Aggiornamento tecnologico**

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore dovesse introdurre la versione tecnologicamente aggiornata di determinati prodotti oggetto della fornitura, il Committente ha la facoltà di richiedere la sostituzione senza oneri aggiuntivi, previo parere tecnico da parte dell'organo aziendale competente. L'eventuale aggiornamento dovrà essere comunicato obbligatoriamente dal fornitore al RUP e al DEC.

## **Articolo 12 - Consegna della fornitura**

La consegna dei beni oggetto della fornitura dovranno avvenire entro 7 giorni (sette giorni) lavorativi dall'ordinativo di fornitura e dovranno essere comunque concordate con il referente indicato dal Committente e dovranno essere eseguite come da istruzioni impartite dal medesimo Policlinico, anche al fine di assicurare il rispetto dell'attività sanitaria e senza interferire con essa in alcun modo.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di fornitura, ovvero dichiarata telefonicamente e confermato a mezzo e-mail dall'Azienda contraente, il fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.



Qualora il materiale consegnato non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato, sarà respinto al Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione con altro avente le caratteristiche richieste dal Policlinico, rimanendo immutati i termini di scadenza e le eventuali penali per ritardata consegna di cui all'ordine originario.

Resta salvo il diritto del Policlinico, a seguito di ulteriore consegna di beni non conformi, di risolvere in tutto o in parte il Contratto di fornitura relativamente ai beni non accettati, e salva ogni azione conseguente ad un eventuale ulteriore danno.

Saranno a carico del fornitore tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri derivanti da responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa.

I beni dovranno essere consegnate a cura e a spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dal Policlinico.

Dette attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", asporto dell'imballaggio.

## **Articolo 13 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia**

Il Policlinico, nel corso dell'esecuzione contrattuale qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, trasmesse dall'Azienda Contraente a mezzo PEC, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni /art. 120, comma 9 del codice e art. 22 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018).

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup.

Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. a), b), c) d) del Codice.

## **Articolo 14 - Inadempimenti e Penali**

Il Policlinico ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli opportuni con qualsiasi modalità ed in ogni momento durante l'efficacia del contratto per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite portando in tempi congrui a conoscenza del fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.



In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, verranno applicate le seguenti penali relative a ciascuno degli inadempimenti di seguito specificati, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- a) ritardo nella consegna dei dispositivi ed eventuali accessori: penale pari all'0,1 %, per ogni giorno di ritardo; fatta salva la facoltà per il Policlinico di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata nei termini contrattualmente previsti, con i maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario (c.d. acquisto in danno), in compensazione con i crediti maturati (emissione di nota di credito su fatture da liquidare e pagare) o mediante escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere integrata entro i termini contrattualizzati;
- b) consegna di prodotti difformi da quelli oggetto di aggiudicazione o affetti da vizi tali da renderli non idonei all'uso: la merce viene restituita al fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, pena l'applicazione della penale paria al 0,1% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento;

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), il Policlinico procederà nei seguenti termini:

- formale contestazione;
- richiesta di sostituzione della merce, che dovrà essere effettuata a cura e con oneri e rischio a carico del fornitore aggiudicatario, entro 2 giorni lavorativi dalla stessa richiesta;
- applicazione della penale pari all'0,6 per mille del valore netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardata sostituzione;
- eventuale acquisto del dispositivo presso altri fornitori, con i maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario (c.d. acquisto in danno), in compensazione con i crediti maturati (emissione di nota di credito su fatture da liquidare e pagare) o mediante escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere integrata entro i termini contrattualizzati;
- in caso di inosservanza di ogni altro obbligo contrattuale e delle norme del codice civile in materia di contratti: penale dello 0,6 per mille del valore netto contrattuale, per ciascuna violazione.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore, in via prioritaria, sulle prime fatture in scadenza e, se non sufficiente, mediante escussione della cauzione definitiva, senza preventiva diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa, entro i termini contrattualmente previsti ed ai sensi dell'art.117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali previste dal presente Contratto non preclude il diritto del Policlinico a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.



In caso di recidiva, tutte le penali sono elevate sino all'1 per mille del valore netto del contratto. In caso di applicazione di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore netto contrattuale, il medesimo verrà risolto per grave inadempimento, con esecuzione in danno dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile. In tale caso, il Policlinico procederà ad incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Constatati gli inadempimenti, il Policlinico comunicherà tramite PEC al fornitore le contestazioni e l'applicazione delle rispettive penali. Quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 giorni lavorativi a far data dalla notifica della contestazione. Qualora le deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio del Policlinico a giustificare l'inadempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali nella misura di cui sopra.

## Articolo 15 - RUP - DEC

Il RUP individuato ai sensi dell'art. 15 D. Lgs n. 36/2023, è il **xxxxxx**.

Il DEC, individuato ai sensi dell'art. 114, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, il dott./ dott.ssa **xxxxxxxxx**, che potrà avvalersi di propri assistenti/referenti.

Il DEC controllerà la corretta esecuzione della fornitura e, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, instaurerà apposito contraddittorio con il Responsabile della commessa nominato dal fornitore. Il Responsabile dell'appaltatore dovrà provvedere tempestivamente ad eseguire correttamente la mancata/carente attività contestata. In esito al predetto contraddittorio, il DEC, se accertato definitivamente l'inadempimento, lo segnalerà formalmente al RUP per la conseguente applicazione delle relative penali, nei termini indicati al precedente articolo.

Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative di esecuzione della fornitura, al fine di verificarne la rispondenza a quanto previsto contrattualmente.

## Articolo 16 - Riservatezza

Il Fornitore aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.



Il Fornitore aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Fornitore aggiudicatario è obbligata al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 - D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

## Articolo 17 - Domicilio del fornitore e comunicazioni

Tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: \_\_\_\_\_ indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali variazioni dell'indirizzo PEC/posta elettronica ovvero la temporanea inutilizzabilità di tali strumenti di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. In caso contrario, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## Articolo 18 - Responsabile della Commessa

Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua nel Sig. **XXXXXX** in qualità di Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Policlinico e, in particolare, del DEC (o suoi assistenti) e del RUP.

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono:

numero telefonico: **XXXXXX**

indirizzo e-mail: **XXXXXX**

PEC: **XXXXXX**

## Articolo 19 - Cessione dei crediti

È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, non le rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario. In ogni caso il Policlinico cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

I crediti derivanti dalle fatture emesse nei confronti del Policlinico potranno essere ceduti, in linea con le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso la richiesta di cessione del credito dovrà pervenire a mezzo PEC indirizzata all'Area Gestione Patrimonio, per conoscenza all'Area Gestione Risorse Finanziarie della Stazione Appaltante.

L'allegato II.14, art. 6, del D.Lgs. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.



## Articolo 20 - Garanzia definitiva

Il Fornitore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo pari ad € xxx a mezzo di garanzia fideiussoria n. xxx rilasciata da xxx pari al xx% del valore complessivo dell'appalto.

La cauzione ha validità di XX mesi e sarà svincolata alla scadenza del contratto medesimo e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.



In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Policlinico ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Policlinico.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **Articolo 21 - Fatturazione e pagamenti**

La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati indicati nell'art. 9 ter comma 8 del D.L. n. 78/2015 come modificato dall'art. 1 co. 557 della L. 145/2018.

Il codice IPA del Policlinico è il seguente: ao\_

In ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il numero di CIG relativo alla fornitura nonché la c.d. tripletta di identificazione costituita da:

- Identificativo dell'ordine;
- Data di emissione dell'ordine;
- Identificativo del soggetto.

La liquidazione delle fatture avverrà previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Policlinico in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base delle prestazioni effettuate.

La liquidazione sarà curata dalla competente struttura aziendale che ha emesso l'ordine di fornitura.

La fattura dovrà contenere tassativamente il riferimento al numero di ordine, al centro ordinante ed al Codice identificativo gara (CIG). Alla fattura dovranno essere preferibilmente allegati le bolle di consegna dei dispositivi forniti nel periodo di riferimento, già obbligatoriamente trasmesse ai centri ordinanti.



I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di cui all'art. 4, comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 231 del 09.10.2002, come modificato dal D.lgs. n. 192 del 09.11.2012.

L'appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. li. come dettagliati nel successivo art.17.

I pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati secondo le modalità previste dalla L. n. 136/2010, come da dichiarazione del Fornitore contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, agli atti dell'AGP ed AGRF. Nel caso di contestazione da parte del Policlinico per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e tutte le attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC dal Policlinico.

## **Articolo 22 - Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore venga a trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023;
- b) perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare;
- c) ritardo nella consegna dei prodotti o nell'esecuzione dei servizi protratto per oltre 30 gg dalla data prevista nel presente Contratto;
- d) reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- e) reiterata consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara;
- f) reiterata esecuzione di servizi non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica offerta in gara;
- g) a seguito di due contestazioni per inadempimento;
- h) cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- i) applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;
- j) mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali;
- k) mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Contratto;



- l) accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- m) violazione degli obblighi previsti dal Codice di condotta dei dipendenti pubblici;
- n) in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto e nei restanti atti di gara.

In particolare, il contratto sarà risolto qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti dell'Appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di esecuzione in danno dell'Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione per i motivi predetti, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Con la risoluzione del contratto sorge nel Policlinico il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 - sexies L. 241/90 e dell'art. 1373 c.c., in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale. Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, altresì, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del D.Lgs 36/2023, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi prestati, oltre al decimo dell'importo del servizio. In entrambi i casi, il Committente eserciterà la facoltà di recesso con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore via PEC, ovvero con lettera raccomandata A/R



Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso ed integrale rinvio alle ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.Lgs. 36/2023.

## **Articolo 23 - Recesso dal contratto**

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671 c.c., per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante con formale comunicazione all'Appaltatore, da darsi per iscritto con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

Il recesso è consentito, in tutto o in parte, nei casi di giusta causa a titolo meramente esemplificativo:

- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con creditori, ovvero nei casi in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
- qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e comunque quelli previsti dal disciplinare di gara;
- qualora taluno dei componenti dell'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- in ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Il Policlinico si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni con Legge 07 Agosto 2012, n. 135, nella eventualità di attivazione di convenzione da parte di Consip SpA o del Soggetto Aggregatore relativa alla medesima fornitura e a condizioni economiche migliorative per il Policlinico, qualora il Fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Policlinico.

In caso di recesso del Committente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.



## Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: XXXXXX;

IBAN: XXXXXX;

Intestatario XXXXXX;

L'Appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione al Policlinico delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## Articolo 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al presente contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che la legge imputa espressamente a carico dell'Azienda in qualità di stazione appaltante .



## Articolo 26 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Il Policlinico informa l'Appaltatore che il titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

## Articolo 27 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

## Articolo 28 - Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Foggia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, li

Per il Committente  
Il Direttore Generale p.t.

Per l'Appaltatore  
Il Legale Rappresentante